

Sentenza n. 9301/2015 pubbl. il 06/08/2015  
RG n. 156/2012



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Milano**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna GALIOTO, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero di ruolo 156/2012 R.G., proposta con atto di citazione ritualmente notificato da

**F M**, elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_,  
rappresentato e difeso dall'avv. \_\_\_\_\_,

- attore opponente -

**CONTRO**

**A** (già **A SPA**), elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_,  
rappresentato e difeso dall'avv. \_\_\_\_\_,

- convenuta opposta -

Le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:

**CONCLUSIONI PER F M**

La difesa dell'attore opponente sig. F M così

CONCLUDE

Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, compresa, laddove richiesta, la concessione della provvisoria esecuzione per le ragioni indicate in atti

in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque rigettare la pretesa azionata in via monitoria per le ragioni tutte espresse in atti essendo fondato su un lodo nullo e/o invalido.

in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che il lodo irrituale da cui promana il credito azionato in via monitoria è affetto da nullità/invalidità per le ragioni tutte spiegate in atti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

**CONCLUSIONI PER A S.R.L.**

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, previa ogni opportuna declaratoria in rito ed in merito, *contrariis rejectis*, così giudicare:<sup>1</sup>

**In via preliminare**

-Confermare, per quanto occorrer possa, la provvisoria esecuzione al Decreto Ingiuntivo opposto N.R.G. 56458/2011, già concessa ex art. 648 c.p.c. con provvedimento in data 27 novembre 2012, poiché l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione.

**In via preliminare**

-Dichiarare l'inidoneità e/o l'insussistenza e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e per l'effetto rigettare tutti i motivi di opposizione al Decreto Ingiuntivo opposto N.R.G. 56458/2011 nonché motivi di impugnazione del Secondo Lodo (doc. n. 6) *ex adverso* proposti dal signor F M con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e confermare il Decreto Ingiuntivo N.R.G. 56458/2011.

**Nel merito. In via principale**

-Rigettare, in ogni caso, tutte le domande proposte con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proposte *ex adverso* dal signor F M in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo opposto N.R.G. 56458/2011, oltre a condannare il signor F M a corrispondere ad A s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, gli interessi legali, dal giorno del Secondo Lodo arbitrale emesso tra le parti il 25 maggio 2011 al saldo, sull'intera somma portata dal Decreto Ingiuntivo N.R.G. 56458/2011 e cioè "la somma di Euro 2.835.194,98, gli interessi come da domanda, le spese della procedura di ingiunzione liquidate in Euro 1.500,00 per diritti, in Euro 3.400,00 per onorari, in Euro 741,00 per esborsi oltre il 12,50% per spese generali, IVA se non detraibile dal creditore e c.p.a e oltre alle successive occorrende" oltre alla rivalutazione e al risarcimento di tutti i danni patiti e *patiendi* da A s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in conseguenza dell'instaurazione dell'opposizione al Decreto Ingiuntivo N.R.G. 56458/2011.

**Nel merito. In subordine**

<sup>1</sup> Si utilizzano nelle seguenti conclusioni, ove richiesto, le medesime definizioni utilizzate negli atti processuali nell'interesse di A s.r.l.).

-Condannare il signor F M a pagare ad A s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, “la somma di Euro 2.835.194,98, gli interessi come da domanda, le spese della procedura di ingiunzione liquidate in Euro 1.500.,00 per diritti, in Euro 3.400,00 per onorari, in Euro 741,00 per esborsi oltre il 12,50% per spese generali, IVA se non detraibile dal creditore e c.p.a e oltre alle successive occorrenze” pari all’intera somma portata dal Decreto Ingiuntivo opposto N.R.G. 56458/2011, oltre a spese generali, interessi legali dal giorno del Secondo Lodo arbitrale emesso tra le parti il 25 maggio 2011 (doc. n. 6) al saldo effettivo, oltre a IVA e C.P.A., oltre a rivalutazione e al risarcimento di tutti i danni patiti e *patienti* da A s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in conseguenza dell’instaurazione dell’opposizione al Decreto Ingiuntivo N.R.G. 56458/2011.

**Nel merito. In ulteriore subordine**

- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non abbia accolto le domande preliminari e/o di merito precedentemente esposte, accertare e dichiarare che il Signor F M è inadempiente all’obbligo di trasferire ad A s.r.l. la Quota , ai sensi dell’art. 8 del Contratto Opzioni (come definito negli atti di causa) e, in particolare, dell’art. 8.8 del Contratto Opzioni ovvero dell’art. 8.7 del Contratto Opzioni (doc. n. 1), e, per l’effetto, condannare il signor F M a corrispondere ad A s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la somma di Euro 2.652.000,00 (duemilioneisecocinquantaduemila/00) S&O - quale controvalore monetario minimo garantito della Quota così come calcolato in applicazione dei parametri contemplati nell’art. 9 del Contratto Opzioni (doc. n. 1) - maggiorata degli interessi legali e di mora a partire dalla data di esercizio dell’Opzione *Put* ovvero a partire dalla data del Secondo Lodo arbitrale emesso tra le parti il 25 maggio 2011 (doc. n. 6) fino al saldo o alla diversa data che sarà indicata da codesto Ill.mo Tribunale, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta dovuta da codesto Ill.mo Tribunale.

**Nel merito. In ulteriore subordine**

- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non abbia accolto le domande preliminari e/o di merito precedentemente esposte, accertare e dichiarare che il Signor F M è inadempiente all’obbligo di versare la quota parte di prezzo da questi dovuta per l’acquisizione delle Azioni - consistendo tale quota parte di prezzo dovuta dal signor F M nel controvalore monetario minimo garantito della Quota , così come calcolato in applicazione dei parametri contemplati nell’art. 9 del Contratto Opzioni (doc. n. 1) e, per l’effetto, condannare il signor F M a corrispondere ad A s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la somma di Euro 2.652.000,00

(duemilioneiseicentocinquantaduemila/00) S&O, maggiorata degli interessi legali e di mora a partire dalla data del Primo Lodo (doc. n. 15) tra A e il signor F M in data 31 marzo 2009 o, in alternativa, a partire dalla data di esercizio dell'Opzione *Put* fino al saldo ovvero a partire dalla data del Secondo Lodo arbitrale emesso tra le parti il 25 maggio 2011 fino al saldo (doc. n. 6) o alla diversa data che sarà indicata da codesto Ill.mo Tribunale, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta dovuta da codesto Ill.mo Tribunale.

**Nel merito. In ulteriore subordine**

- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non abbia accolto le domande preliminari e/o di merito precedentemente esposte, accertare e dichiarare che il signor F M è inadempiente agli obblighi di correttezza e di buona fede "oggettiva", ai sensi degli artt. 1175 c.c. e/o 1375 c.c., nell'esecuzione del Contratto Opzioni (doc. n. 1) e, per l'effetto, condannare il signor F M a risarcire il danno cagionato ad A s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* che si quantifica nella somma di Euro 2.652.000,00 (duemilioneiseicentocinquantaduemila/00) S&O - corrispondente alla quota parte di prezzo dovuta dal signor F M per l'acquisizione delle Azioni e/o all'equivalente monetario del Prezzo Opzione *Put* (come definito sub Contratto Opzioni, doc. n. 1) non incassato da A s.r.l., così come calcolato in applicazione dei parametri contemplati nell'art. 9 del Contratto Opzioni (doc. n. 1) - maggiorata degli interessi legali e di mora a partire dalla data del Primo Lodo (doc. n. 15) tra A s.r.l. e il signor F M in data 31 marzo 2009 o, in alternativa, a partire dalla data di esercizio dell'Opzione *Put* fino al saldo ovvero a partire dalla data del Secondo Lodo arbitrale emesso tra le parti il 25 maggio 2011 fino al saldo (doc. n. 6) o alla diversa data che sarà indicata da codesto Ill.mo Tribunale, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta dovuta da codesto Ill.mo Tribunale.

**Nel merito**

- In ogni caso rigettare tutte le domande *ex adverso* proposte dal signor F M nei confronti di A s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

**Nel merito**

- In ogni caso accertare e dichiarare il carattere temerario dell'opposizione proposta dal signor F M e per l'effetto condannare il signor F M al risarcimento dei danni subiti da A s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per aver instaurato il presente giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo opposto N.R.G. 56458/2011 con mala fede o colpa grave, liquidando tali danni secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale, anche in via

equitativa, e/o ai sensi dell'art. 96, primo comma ovvero terzo comma c.p.c., in quest'ultimo caso in una misura che si suggerisce pari a Euro 20.000,00 o nella diversa maggior e/o minore che sarà ritenuta dal Giudicante.

- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso spese forfetario *ex lege* (15%), I.V.A. e C.P.A. del presente giudizio di cognizione, nonché con vittoria di spese, diritti ed onorari, della procedura monitoria oltre a I.V.A. e C.P.A.

A s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non accetta il contraddittorio su domande nuove e/o modificate *ex adverso* proposte.

#### RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Arcturus srl<sup>2</sup> ha ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo N. R. G. 56458/2011 con il quale è stato intimato al sig. F M di pagare in suo favore "la somma di Euro 2.835.194,98 oltre a interessi e spese, in ragione di quanto dovute in forza di lodo irrituale<sup>3</sup>, a titolo di risarcimento dei danni per inadempimento del patto di opzione 'put' su partecipazioni societarie (quota ), esercitato da A nel 2009 in forza del contratto stipulato dalle parti nel 2005.

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. M ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di invalidità del Secondo Lodo.

Arcturus si è costituita ritualmente nel presente procedimento e ha chiesto, in via principale, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con richiesta di provvisoria esecuzione, e l'integrale rigetto di tutte domande proposte, nonché, in subordine, la condanna risarcitoria del M , sulla base di vari titoli, oltre alla condanna per lite temeraria ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c. del M .

Alla prima udienza è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e la causa, istruita in via esclusivamente documentale passa ora in decisione.

<sup>2</sup> di seguito, brevemente, A .

<sup>3</sup> indicato dalle parti in giudizio come 'secondo lodo', emesso nel maggio 2011.

Il sig. M [redacted], quanto all'invalidità del lodo ha lamentato:

- la violazione del principio del contraddittorio, perché gli arbitri avrebbero pronunciato *ultra petita*; a suo dire il Collegio arbitrale aveva posto a fondamento della propria decisione, pur avendo respinto la domanda principale di A [redacted] e in accoglimento della prima subordinata, la violazione del par. 8.7 del Contratto Opzioni, profilo a suo dire non dedotto dalla parte avversa.

- l'evidente errore di diritto compiuto dagli arbitri nell'interpretare la clausola 8.8 del contratto, in quanto derivato da errore di fatto, sul presupposto che la dicitura inserita in detta clausola, ossia l'espressione *"far quanto necessario e/o ragionevolmente richiesto per il trasferimento della Quota in caso di esercizio della Opzione Call"* non avrebbe potuto essere forzata al punto da ritenere che Monico avesse l'obbligo di eliminare la clausola di prelazione dallo statuto; in altri termini, gli arbitri erano incorsi in un errore di interpretazione, originato – in tesi - da un macroscopico errore di fatto, cioè da un'errata percezione della realtà scaturita dalle clausole del contratto opzioni. L'opponente ha sostenuto che al punto 9.8 del contratto opzioni si legge che *"Qualora la partecipazione detenuta direttamente o indirettamente da F [redacted] M [redacted] e dalla F [redacted] nella [redacted] scenda al di sotto del 50%, S [redacted] (ora A [redacted] n.d.a.) avrà diritto di esercitare l'Opzione Put anche prima dell'inizio del Periodo Opzione, entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione previsto dallo statuto di [redacted]. (...)"*. Non sarebbe possibile affermare, come fa erroneamente il Collegio, che M [redacted] abbia violato la clausola di cui al punto 8.8 per non aver eliminato la clausola di prelazione dallo statuto in sede di Opzione Call.

- la manifesta iniquità del lodo, che finiva col dare torto al M [redacted] omettendo di valutare il comportamento tenuto da A [redacted], laddove gli arbitri avevano attribuito gli oneri derivanti dalla clausola bilaterale di cui al punto 8.8 ad esclusivo carico di M [redacted].

- l'assenza di equità al momento della quantificazione del danno che, inspiegabilmente ed incomprensibilmente, era stato riconosciuto in forma integrale.

- il dolo degli arbitri.

La parte opposta ha partitamente contestato l'ammissibilità di simili censure, deducendo che le invalidità denunciabili del lodo – avente natura irrituale – sono solo quelli derivanti da vizi della volontà e non anche quelli consistenti in meri errori di valutazione in fatto e diritto, sostenendo poi in subordine – come emerge dalle conclusioni trascritte in epigrafe – la assoluta correttezza dell'operato degli arbitri.

Negli scritti finali le parti hanno altresì discusso la questione dell'invalidità del patto di opzione per violazione del divieto del patto leonino.

Il Tribunale reputa che l'opposizione non possa essere accolta perché infondata.

Va anzitutto premesso che il lodo arbitrale di cui si discute ha natura irrituale. Ciò si desume non solo dal tenore delle espressioni utilizzate dalle parti nel testo della clausola compromissoria, ma anche – in senso rilevante sotto il profilo del comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto<sup>4</sup> – dalla concorde qualificazione data all'arbitrato dalle stesse parti nei loro rispettivi scritti difensivi.

Alla luce di tali premesse, deve concordarsi con il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale l'errore rilevante per la pronuncia di invalidità del lodo irrituale deve *“riguardare la percezione, da parte degli arbitri, degli elementi e dei dati di fatto sottoposti al loro esame dai soggetti che stipularono il compromesso e non, invece, le loro determinazioni, posto che costoro non esprimono una propria volontà negoziale, ma danno contenuto a quella delle parti”*. Da ciò deriva che *“non assume rilievo la deviazione inerente alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati da essi esattamente percepiti cioè il cd. errore di valutazione o di giudizio, attinente al convincimento reso dagli arbitri in esito alla valutazione degli elementi acquisiti, ovvero gli errori di diritto concernenti la stessa disciplina applicabile al caso concreto per la risoluzione della controversia.*

---

<sup>4</sup> Art. 1362 cc.

Sentenza n. 9301/2015 pubbl. il 06/08/2015  
RG n. 156/2012

*Per cui, il lodo irrituale non è impugnabile per "errores in iudicando", come è invece è consentito dall'ultimo comma dell'art. 829 cod. proc. civ. per l'arbitrato rituale, neppure ove consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti che ha dato origine al loro mandato; e non è più in generale annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, ne' a maggior ragione per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e comunque non conforme alle aspettative della parte impugnante (Cass. 11678/2001; 2802/1995; 8046/1994; 12725/1992)<sup>5</sup>.*

Ed ancora si è condivisibilmente affermato che "il lodo arbitrale irrituale - come la perizia contrattuale - per la sua natura, quoad ad effectum, negoziale, essendo volto ad integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, con conseguente inoppugnabilità per nullità ai sensi dell'art. 828 cod. proc. civ.. Pertanto l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 cod. civ., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 cod. civ. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 cod. proc. civ., n. 4 - mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle

<sup>5</sup> Cass. n. 7654 del 2003.



medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari<sup>6</sup>.

Sulla base di tali principi deve constatarsi che i vizi denunciati dalla parte opponente, ancorché lamentati come errori di fatto, si risolvono in realtà in mere critiche alle conclusioni a cui sono arrivati gli arbitri:

- nell'interpretazione della domanda di A ,
- nell'interpretazione delle clausole contrattuali,
- nella determinazione del danno.

In relazione al primo punto (violazione del contraddittorio per vizio di ultrapetizione) va constatato che è pacifico tra le parti – stante la mancata contestazione specifica da parte del sig. M , che A ha precisato avanti agli arbitri, per la parte che qui interessa, le seguenti conclusioni:

- *Accertare e dichiarare che il Signor F M è inadempiente all'obbligo di trasferire ad A S.p.A. la Quota **ai sensi dell'art. 8 del Contratto Opzioni (doc. n. 3) e, in particolare, dell'art. 8.8 del Contratto Opzioni (doc. n. 3) e, per l'effetto, condannare il signor F M a corrispondere ad A S.p.A. la somma di Euro 2.652.000,00(...) S&O - quale controvalore monetario minimo garantito della Quota così come calcolato in applicazione dei parametri contemplati nell'art. 9 del Contratto Opzioni (doc. n. 3) - maggiorata degli interessi legali e di mora a partire dalla data di esercizio dell'Opzione Put fino al saldo***<sup>7</sup>.

Ebbene, la parte opponente si duole del fatto che gli arbitri abbiano affermato la sua responsabilità, in ragione dell'inadempimento della clausola n. 8.7., che a suo dire non aveva formato oggetto di domanda. In realtà, la domanda di A poggia sulla dedotta violazione di tutti i patti contenuti nella clausola n. 8, ancorché essa abbia posto l'accento sulla previsione sub 8.8. In altre parole, l'espressione 'in

<sup>6</sup> Cass. n. 25268 del 2009.

<sup>7</sup> enfasi aggiunta.

Sentenza n. 9301/2015 pubbl. il 06/08/2015  
RG n. 156/2012

*particolare*' riferita in domanda al punto 8.8, non può intendersi come limitativa del profilo di doglianza, stante il contestuale richiamo all'intera disciplina dettata dall'intera clausola n. 8.

Si osservi che gli arbitri hanno comunque affermato l'inadempimento di M        anche con riferimento alla clausola 8.8 che fissava per le parti l'obbligo *"di far tutto quanto necessario e/o ragionevolmente richiesto per il trasferimento della Quota        [...] consentendo [...] il trasferimento della Quota        a S        <sup>8</sup>",* affermando che il sig. M        avrebbe dovuto adoperarsi per non includere la prelazione nello statuto di        .

Tale conclusione è stata raggiunta dagli arbitri anche in considerazione di una critica valutazione del tenore complessivo delle pattuizioni contrattuali, come del resto prevedono i canoni interpretativi previsti dagli artt. 1362 e ss cc.

Va escluso dunque il vizio di ultrapetizione.

Gli ulteriori errori in cui sarebbe incorso il Collegio arbitrale, come denunciati dalla parte M        , sono poi palesemente riconducibili non tanto ad un errore di fatto avente le connotazioni ex art. 395, n. 4), cpc, ma piuttosto al convincimento raggiunto dagli arbitri dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, poiché la decisione del lodo poggia:

- sull'interpretazione delle clausole contrattuali contenute nella convenzione del 2005 prodotta dalle parti, il cui testo non era in contestazione, dato che la divergenza che ha dato origine alla contesa ha riguardato il perimetro degli obblighi posti a carico delle parti, secondo l'incontestato dato testuale del contratto
- sulla determinazione del danno, alla luce delle previsioni del contratto, delle regole legali e dell'equità.

In altre parole, la difesa di parte opponente censura il criterio di valutazione applicato dagli arbitri, che però costituisce il punto d'arrivo di un'indagine ermeneutica, e non la conseguenza di fatti o di circostanze in realtà insussistenti,

---

<sup>8</sup> oggi A        .

essendo accertato che gli arbitri non hanno percepito dati materiali diversi da quelli ad essi sottoposti dalle parti, ma li hanno interpretati in un modo che l'opponente ritiene erroneo.

La parte M [redacted] non ha poi specificato gli elementi in fatto su cui si fonderebbe il dolo degli arbitri, sicché tale profilo di impugnazione appare palesemente sguarnito di ogni dimostrazione.

Neppure si può fondatamente sostenere che l'opzione put' abbia realizzato un patto leonino contrario al precetto inderogabile ex art. 2265 cc.

Merita d'essere avallato il principio enunciato già da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale si verte in ipotesi di patto leonino solo nei casi in cui l'esclusione di un socio dalle perdite o dagli utili sia assoluta e costante e non risponda a interessi meritevoli di tutela<sup>9</sup>.

Quanto agli aspetti di meritevolezza, è sufficiente rilevare che l'opzione 'put' prevista nel contratto rientrava – secondo quanto pare incontestato in causa - in una complessa operazione finalizzata a consentire l'integrazione societaria ed industriale tra A [redacted] e M [redacted] Group, al fine di un auspicato rafforzamento della dimensione patrimoniale, finalizzato a dotare M [redacted] Group delle risorse patrimoniali, finanziarie e di *know how* necessarie per incrementare la sua quota di mercato sul mercato domestico e per competere efficacemente sul mercato internazionale.

Va aggiunto – riguardo all'assenza del carattere assoluto e costante dell'esclusione dalle perdite – che l'opzione aveva una durata limitata nel tempo, poiché era esercitabile in una ristretta finestra temporale, sicché in caso di mancato esercizio Arcturus sarebbe rimasta nella compagine sociale di M [redacted] con piena partecipazione a utili e perdite.

---

<sup>9</sup> Cass. n. 8927 del 1994.

Sentenza n. 9301/2015 pubbl. il 06/08/2015

RG n. 156/2012

L'opposizione va dunque respinta per le ragioni dette.

Il decreto ingiuntivo va pertanto confermato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo all'attività svolta.

Non sembrano ricorrere i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc, in ragione dell'assenza, per l'opposta, di danno aggiuntivo rispetto alle spese di lite, in quanto quest'ultima ha ottenuto già in prima udienza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, Marianna GALIOTO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da F M nei confronti di A srl (già A spa), con atto di citazione ritualmente notificato, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

1. respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo N.R.G. 56458/2011 emesso dal Tribunale di Milano;
2. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 40.000,00 per compenso d'avvocato ed € 1.474,00 per spese, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Milano, 3 agosto 2015.

Il Giudice  
- Marianna Galioto -